N. 80/2021 / CIRCOLARE / Prot. 89.2021 / CZ

SERVIZIO FISCALE
19 Febbraio 2021

Alle Aziende Associate

**CERTIFICAZIONE UNICA 2021 PER L'ANNO 2020**

Gentili associati,
Con il Provvedimento del 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni della Certificazione Unica 2021 relativa all'anno di imposta 2020, confermando:

- un **modello "sintetico"**, che i sostituti di imposta devono consegnare ai percipienti entro il **16 marzo 2021** (ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno);

- un **modello "ordinario"**, che deve essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **16 marzo 2021.**

Anche quest'anno, per le **sole CU che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata (Mod.730), (**ad esempio redditi di lavoro autonomo), **ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti** il **termine di trasmissione** all'Agenzia delle Entrate è **fissato al 2 novembre 2021 (**il 31 ottobre cade di domenica e l'1 novembre 2021 è festivo) **analogamente** a quanto previsto per il **Mod.770**.

L'invio della predetta Certificazione Unica è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del modello 770. Quest'ultimo va comunque presentato entro il 2 novembre relativamente alla comunicazione dei versamenti delle ritenute e delle compensazioni effettuate.

Entrambe le versioni del modello si compongono dei seguenti quattro prospetti:

- Dati anagrafici del sostituto e del percettore;

- Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale: per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;
- Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo (compresi minimi e forfettari), provvigioni (anche occasionali) e redditi diversi (es. lavoro autonomo occasionale e attività sportive dilettantistiche, indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, corrispettivi erogati dai condomini che hanno operato la ritenuta del 4%). Se il sostituto ha erogato redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale, gli stessi vanno riportati esclusivamente nel quadro SY del Modello 770/2021.
- Certificazione redditi – locazioni brevi: contenente i dati relativi ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili abitativi, stipulati da persone fisiche private, di durata non superiore a 30 giorni.

Di seguito si riepilogano le **principali novità** del modello:

**1. Frontespizio**

Per quanto concerne il **Frontespizio** della **CU 2021** e con specifico riferimento alla **casella "Eventi eccezionali"** da compilare a cura del sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali, si evidenzia la **rinumerazione** del **codice** che segnala la sospensione per i contribuenti **colpiti da altri eventi eccezionali** che passa dal 3 al **15.**

**2. Certificazione redditi lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**

Nella Parte **Dati Fiscali** – Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, la **Sezione Redditi** è stata implementata con:

- Il nuovo **campo 12 "Redditi erogati in franchi"** che interessa i soggetti iscritti nei registri anagrafici del **Comune di Campione d'Italia** che hanno prodotto redditi in franchi svizzeri. In tale campo va inserita proprio la quota parte di reddito prodotto in tale valuta.
- La **nuova sottosezione Giorni** composta dai **campi 13 e 14** denominati rispettivamente **"Primo semestre" e "Secondo semestre".**

Con specifico riferimento alla **sottosezione Giorni** vanno inseriti:

- **Campo 13 "Primo semestre"** il numero di **giorni di detrazione** ricadenti nel **primo semestre 2020** (massimo 181 giorni);
- **Campo 14 "Secondo semestre"** il numero di **giorni di detrazione** ricompresi nel **secondo semestre 2020** (massimo 184 giorni).

Il dato inserito in tali campi è un di cui di quanto va indicato a campo 6 "Lavoro dipendente", contenente il numero di giorni di detrazione di lavoro dipendente. La somma dei campi 13 e 14 deve, pertanto, essere sempre uguale al numero di giorni riportato a campo 6.

Si segnala nella **Sezione assistenza fiscale 2020 dipendenti** l'eliminazione della **casella 53 "Vedere istruzioni", riservata all'INPS**, per segnalare le ipotesi in cui il credito 730 venga rimborsato dall'Agenzia delle Entrate. Contestualmente è stato eliminato il **codice CN** da utilizzare nelle **Annotazioni** per evidenziare tale circostanza.

La **Sezione Detrazione e crediti** della **CU 2021** presenta **rilevanti novità.** In particolare:

- Sono stati **inseriti** in **nuovi campi 368 "Ulteriore detrazione" e 375 "Imposta netta"**;
- È stata **aggiunta** la **nuova sottosezione Trattamento integrativo**, costituita dai **campi da 400 a 410**.

Le novità più significative apportate alla Sezione Detrazioni e crediti della CU 2021 sono finalizzate ad accogliere i dati relativi a due nuove misure di sostegno al reddito introdotte nel corso del 2020 ad opera del D.L. n. 3/2020: il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale. Tali misure hanno trovato applicazione per le prestazioni di lavoro rese **dal 1° luglio 2020** e risultano, oggi, a regime.

In concomitanza alla loro entrata in vigore, dunque a partire dal 1° luglio 2020, è stato abrogato il bonus Renzi (c.d. bonus 80 euro) che, nel 2020, ha pertanto trovato applicazione limitatamente al periodo gennaio – giugno.

Riguardo alla Sezione **Altri dati** si segnala:

- La modifica delle istruzioni per la compilazione dei campi da 462 a 465 della sottosezione Redditi esenti, riferiti ai redditi dei c.d. **impatriati**.
- L'aggiunta del **nuovo campo 475 "Somme restituite al netto delle ritenuta subita"**, nel quale trovano indicazione le somme di cui al comma 2-bis, articolo 10 del TUIR restituite al soggetto erogatore **al netto della ritenuta subita in anni precedenti**. Tali somme non costituiscono onere deducibile, pertanto non trovano indicazione nella sezione Oneri deducibili;
- L'inserimento del **nuovo campo 476 "Premio lavoratori dipendenti erogato";**
- L'introduzione della **nuova sottosezione Clausola di salvaguardia**.

## 3. Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Relativamente al **campo 6 "Codice",** nel quale va indicato il codice identificativo della **tipologia di somma corrisposta** si segnalano le seguenti novità:

- "aggiornamento" della descrizione dei codici 5, 9, 10 e 11 relativi ai redditi corrisposti ai **lavoratori c.d. "impatriati"**;
- Introduzione dei **nuovi codici "12" e "13"** identificativi rispettivamente:

- delle somme corrisposte a **contribuenti forfetari** non assoggettate a ritenuta d'acconto **(codice 12)**. Nella CU 2020 tale tipologia di somme era identificata dal codice "7". Quest'ultimo nella CU 2021 va utilizzato per identificare, ad esempio, le somme erogate nei confronti di contribuenti minimi;
- dei compensi percepiti **nel periodo 17 marzo – 31 maggio 2020** che, in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" **non sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto** ex artt. 25, 25-bis, DPR n. 600/73 (ossia inerenti a redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.) **da parte del sostituto d'imposta (codice 13).**

La citata disposizione consentiva, infatti, di non subire la ritenuta d'acconto sulle somme percepite da lavoratori autonomi/agenti e rappresentanti di commercio che:

- Nel 2019 avevano conseguito compensi/ricavi non superiori a €400.000;
- Nel mese precedente non avevano sostenuto spese per lavoro dipendente/assimilato.

Le ritenute non operate dal sostituto d'imposta in applicazione della disposizione in esame dovevano essere versate (codice tributo 4050), in un'unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista o agente e rappresentante di commercio entro il 31 luglio 2020.

I codici da utilizzare a campo 6 della CU 2021 sono pertanto i seguenti:

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Somme che non hanno concorso, per il 90%, a formare il reddito di lavoro autonomo di docenti / ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, ex DL n. 185/2008 (compresi i relativi rimborsi spese). |
| 5 | Somme corrisposte a lavoratori "impatriati" rientrati in Italia dall'estero che non hanno concorso a formare il reddito complessivo nella misura del 50% ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. |
| 6 | Assegni di servizio civile universale ex art. 16, D.Lgs. n. 40/2017. |
| 7 | Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta. |
| 8 | Erogazione di redditi esenti / somme che non costituiscono reddito. |

| | |
|---|---|
| **9** | Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori "impatriati" che hanno trasferito la residenza in Italia ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui all'art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019. |
| **10** | Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori "impatriati" che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui all'art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019. |
| **11** | Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dagli sportivi professionisti rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 ai sensi dell'art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015. L'opzione del regime agevolato in esame richiede il versamento di un |
| | contributo pari allo 0,50% della base imponibile. Le modalità di versamento sono stabilite da un apposito Decreto. La fruizione dell'agevolazione è comunque subordinata all'emanazione del citato DM. |
| **12 (nuovo)** | Compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1, Legge 190/2014. |
| **13 (nuovo)** | Compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73, da parte del sostituto d'imposta, in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, DL n. 23/2020. |

È stato introdotto il **nuovo campo 22** riservato alle somme di cui all'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, ossia alle somme restituite al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita in anni precedenti. Dette somme, in base al nuovo comma 2-bis del citato art. 10, **non costituiscono oneri deducibili**, mentre al sostituto **spetta un credito d'imposta** pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione tramite il mod. F24 (le nuove disposizioni sono applicabili alle somme restituite dall'1.1.2020).

Come sottolineato nelle istruzioni "il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione".

Si ricorda infine che è possibile per i sostituti d'imposta inviare le certificazioni dei dati di lavoro

dipendente ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dei dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.In presenza di più compensi erogati dallo stesso percipiente si rammenta che è pssibile:

- sommare gli importi e **compilare una sola certificazione** se le somme hanno la stessa causale;
- **compilare tante certificazioni** quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia